Allegato I

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Obiettivo delle presenti norme del PUC è sensibilizzare gli interventi di NC, RU, SE e Re con ampliamento eccedenti il 20% della S.Ag. verso una maggiore considerazione e comprensione delle fragilità locali che caratterizzano la morfologia del supporto fisico. Di conseguenza, in modo propedeutico a ogni intervento, va effettuata la ricognizione delle problematiche inerenti la sicurezza territoriale all'interno della proprietà, con la finalità di evidenziare preventivamente le interferenze fra i fenomeni di dissesto (micro e macro), visti anche in chiave previsionale, e gli elementi sensibili del territorio quali infrastrutture, viabilità edifici, ecc.

A tal fine, oltre alle valutazioni più propriamente geologiche inerenti l'interferenza fra il dissesto (franoso e idrico) e gli elementi sensibili del territorio, è opportuna la predisposizione di una valutazione specialistica volta all'individuazione di specifiche opere di mitigazione del rischio, suscettibile di classificare gli interventi nel modo seguente:

- interventi a tutela delle strade e di regimazione delle acque;
- interventi di sistemazione idraulico agraria.

• Tutela delle strade e regimazione delle acque
- opere volte a impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali o modificare il normale deflusso delle acque meteoriche;
- opere volte a rallentare il deflusso delle acque meteoriche nei fossi stradali previo stoccaggio in apposite depressioni del terreno o laminazioni;
- ricostituzione di una fascia di rispetto dalle reti stradali della viabilità pubblica o di uso pubblico di larghezza non inferiore a 3 metri caratterizzata da terreno reso saldo;
- ricostituzione della sezione effettiva della rete scolante nel caso di passi carrai sopra il sistema scolante stesso, al fine di eliminare restringimenti suscettibili di provocare allagamenti localizzati;
- liberare fossi lungitudinali attualmente soggetti a interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori;
- aprire, almeno sopra uno dei lati delle strade vicinali, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati;
- ripristino e pulizia degli inghiottitoi da interramento causato da terreno in frana.

• Sistemazioni idraulico agrarie
Realizzare la rete di regimazione idraulico-agraria permanente nei terreni in pendenza prestando attenzione a evitare l'innesco di fenomeni di erosione superficiale:
- "fossi di guardia", da realizzarsi a monte dei terreni messi a coltura o comunque in prossimità del limite tra diversi usi del suolo, incolti, agricoli, forestali, collegati a fossi collettori naturali o artificiali, lunghezza non superiore a 50 metri e pendenza compresa tra 1 e 3%.

I fondi che saranno caratterizzati dalle opere di cui sopra dovranno essere oggetto di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richiedente, in cui sia specificato l'avvenuto asservimento dei fondi ai nuovi manufatti. Tale atto stabilisce anche gli oneri e le obbligazioni dei soggetti attuatori in ordine alla realizzazione degli interventi nonché le modalità di applicazione del contributo straordinario di cui all'art.xxx.